

Codice A1816B

D.D. 24 febbraio 2020, n. 367

**L.R. n° 4/2009 art. 14 lett. c) e s.m.i.-D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 art. 6 s.m.i.- Progetto di taglio colturale di lotto boschivo di proprietà comunale denominato Feia 2-Richiesta di Autorizzazione n° 2019/48681-Loc. Feia in comune di Priola (CN)-Proponente Comune di Priola (CN).**



**ATTO N. DD-A18 367**

**DEL 24/02/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1816B - Tecnico regionale - Cuneo**

**OGGETTO:** L.R. n° 4/2009 art. 14 lett. c) e s.m.i.-D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 art. 6 s.m.i.-  
Progetto di taglio colturale di lotto boschivo di proprietà comunale denominato Feia 2-Richiesta di Autorizzazione n° 2019/48681-Loc. Feia in comune di Priola (CN)-  
Proponente Comune di Priola (CN).

In data 23.09.2019 prot. n° 42290 è pervenuta dal comune di Priola (CN) la richiesta di Autorizzazione n° 2019/48681 con allegato il progetto per la realizzazione dell'intervento selvicolturale così identificato "Progetto di taglio colturale di lotto boschivo di proprietà comunale denominato Feia 2" in Loc. Feia in comune di Priola (CN).

In data 16.10.2019 veniva effettuato il sopralluogo congiunto con il tecnico progettista e con comunicazione prot. n° 48470 del 25.10.2019 venivano richieste delle integrazioni.

Con comunicazione prot. n° 274 del 08.01.2020 venivano inviate le integrazioni richieste e con nota prot. n° 7860 del 20/02/2020 la dichiarazione del tecnico progettista che confermava di aver provveduto a contrassegnare nuovamente le piante ricadenti al taglio.

Gli elaborati progettuali ed integrativi comprendono la Relazione Tecnica, piedilista di martellata, cartografia di inquadramento e integrazioni alla documentazione progettuale tutti i documenti sono a firma del tecnico progettista.

Attualmente le superfici boscate di proprietà del comune di Priola non sono gestite da un Piano Forestale Aziendale.

Il professionista nella relazione tecnica identifica il governo come una fustaia di faggio disetanea a gruppi. L'intervento che viene previsto è il taglio a scelta colturale e gruppi che è quello che si adatta a questa faggeta in quanto permette contestualmente di utilizzare le piante mature e allo stesso tempo valorizzare gli individui rilasciati nonché favorire l'insediamento della rinnovazione attualmente molto scarsa.

L'esbosco avverrà mediante il ripristino della pista esistente e mediante la realizzazione di due vie di esbosco temporanee come indicato nella cartografia allegata alla progettazione.

L'Autorizzazione è resa esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza e sulla base delle indagini condotte dal tecnico progettista e non si riferisce ad aspetti connessi alla corretta funzionalità dell'intervento, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità. L'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto e con l'osservanza delle prescrizioni elencate di seguito.

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO il D. Lgs. n° 34 del 03.04.2018;
- VISTO l'art. 14 lett. c) della L. r. n. 4 del 10/02/2009 s.m.i.;
- VISTO il Regolamento di attuazione dell'art. 13 della L. R. n. 4 del 10/02/2009 s.m.i., D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 art. 2 comma 2 lett. b) e art. 6 s.m.i.;
- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
- VISTO l'art. 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23;

*determina*

di autorizzare, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza sulla base delle indagini condotte dal professionista ed ai sensi della L.R. n. 4/2009 art. 14 e s.m.i. e del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 art. 6 s.m.i., il comune di Priola ad effettuare i lavori relativi all'istanza di autorizzazione n° 2019/48681 "Progetto di taglio colturale di lotto boschivo di proprietà comunale denominato Feia 2" in località Feia nel comune di Priola (CN) che interesserà così come indicato nella Relazione Tecnica datata Giugno 2019 parte del terreno iscritto al N.C.T. del comune di Priola (CN), al mappale n° 63 del foglio n° 27 per una superficie di ha 5,6263, secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali ed integrativi citati in premessa, agli atti del Settore Tecnico Regionale di Cuneo, rispettando le seguenti prescrizioni:

1. l'intervento dovrà essere effettuato sulla superficie indicata nelle planimetrie allegate al progetto ed alle integrazioni ed essere conforme agli stessi documenti;
2. sarà cura del Direttore dei Lavori garantire il rispetto del progetto presentato rispettando e facendo rispettare quanto indicato nella presente Autorizzazione e nel D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i. e per quanto non espresso, le prescrizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
3. eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali, che si intendono qui richiamati come prescrizioni obbligatorie e vincolanti dovranno essere preventivamente autorizzate;
4. il quantitativo della massa legnosa interessata dall'intervento di taglio non dovrà superare quanto indicato nel progetto e nelle integrazioni;
5. il quantitativo della massa legnosa minimo da rilasciare dovrà essere quello indicato nel progetto, nel caso in cui tale indice non dovesse essere raggiunto si dovrà provvedere a tagliare un minor numero di piante;
6. le piante dovranno essere rilasciate in modo tale da mantenere e garantire la protezione del versante da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico quali erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti del manto nevoso. Sarà cura del Progettista/Direttore dei Lavori valutare se sia necessario mantenere una copertura maggiore e/o predisporre l'eventuale rilascio di piante atterrate e quant'altro necessario per evitare i fenomeni sopra indicati;

7. per quanto possibile occorrerà rilasciare un numero maggiore di piante morte oppure aumentare il numero di piante vive ai fini del mantenimento e dell'incremento della biodiversità, per ottemperare a quanto previsto dall'art. 42 bis (Alberi da conservare ad invecchiamento indefinito) del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i., e darne riscontro nella dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori;
8. lo stoccaggio provvisorio di tutto il materiale di risulta e dei residui legnosi, dei rami, dei cimali non dovrà interessare aree esterne e dovrà essere posto ad una distanza di sicurezza da corsi d'acqua in genere, impluvi, opere di regimazione idraulica come pure da alvei attivi e sensibili alla dinamica torrentizia;
9. gli scarti di lavorazione dovranno essere trattati così come indicato nell'art. 33 (Scarti di lavorazione) del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;
10. durante le operazioni di taglio ed esbosco si dovrà porre la massima attenzione a non danneggiare la rinnovazione e le ceppaie presenti;
11. in corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato lo scarico, il rotolamento di materiale terroso, roccioso, ceppaie, tronchi e quant'altro verso valle;
12. le strade forestali dovranno avere le caratteristiche tecniche come indicato agli artt. n° 48, n° 49 e n° 51 del D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i. e dovranno essere autorizzate ai sensi della normativa vigente;
13. le piste forestali dovranno avere le caratteristiche tecniche come indicato agli artt. n° 48, n° 50 e n° 51 del D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i. e dovranno essere autorizzate ai sensi della normativa vigente;
14. le vie di esbosco dovranno avere le caratteristiche tecniche come indicato agli artt. n° 48, n° 50 e n° 51 e nel caso in esame ai sensi del comma c) del D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i. che di seguito viene riportato "c) vie di esbosco per trattori ricavate con il solo taglio della vegetazione e movimenti di terra tali da determinare una lunghezza massima di 150 metri per ettaro d'intervento, comunque non superiore a un chilometro, una larghezza massima del piano viabile non superiore a 3 metri e un'altezza delle scarpate non superiore ad un metro; il superamento di tali parametri determina l'applicazione delle norme sulla modificazione e trasformazione d'uso del suolo";
15. si consiglia di incaricare un professionista in qualità di Direttore dei Lavori;
16. così come indicato nel D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i. all' art. 6 comma 5 l'autorizzazione regionale ha validità di tre anni dalla data del rilascio visto che non è presente un piano pluriennale di taglio;
17. dovranno essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza;
18. si dovrà rispettare quanto indicato all'art. 34 (Chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali) del D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;
19. ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i. entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento è trasmessa, alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico Regionale di Cuneo, Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo la "Dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori", redatta da un tecnico forestale abilitato.

La presente Autorizzazione non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

La presente Autorizzazione non esonera dall'obbligo di dotarsi di ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria in applicazione della normativa vigente.

Si specifica che la presente Autorizzazione è resa sulla base delle indagini condotte dal professionista ed è relativa esclusivamente agli specifici aspetti forestali di competenza.

La presente Determinazione di Autorizzazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

Avverso la presente Determinazione di Autorizzazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)

Fto Graziano Volpe